

BULLISMO E CYBERBULLISMO PROFILI GIURIDICI

21 novembre 2017

Sala Curioni, Invorio 17,00 - 19,00 – docenti

Teatro Don Bosco , Borgomanero 20,30 - 22,30 – genitori

Avv. Mauro Alovisio, foro di Torino,

Presidente Centro Studi di Informatica Giuridica Ivrea-Torino

Avv. Sara Moiso, foro di Torino,

socia Centro Studi di Informatica Giuridica Ivrea – Torino

Csig di Ivrea-Torino



Il Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea-Torino è **un' associazione indipendente senza finalità di lucro interdisciplinare attiva dal 2005** (rivolta a giuristi, informatici, psicologi, professori, studenti, giornalisti, etc.)

Mission: aggiornamento professionale, informazione, approfondimento dell'evoluzione dell'ICT (information communication technology) e dell'innovazione e dell'impatto sui diritti, trasparenza on -line e partecipazione.

Aderisce alla **Coalizione per le competenze digitali promossa da Agid**, ha un blog <http://csigivreatorino.it> ed un Comitato Scientifico di magistrati, professori e professionisti.

Ha partecipato alle consultazioni on line in materia di privacy, diritto di autore, **cyberbullismo**, open data, crowdfunding, open data e trasparenza, videosorveglianza e droni, wi-fi e software libero, violenza on line e pari opportunità.



IL CENTRO NEXA SU INTERNET & SOCIETÀ

Centro di ricerca del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica), fondato nel 2006.

Studia Internet e il suo impatto sulla società in ottica multidisciplinare (tecnologica, giuridica ed economica).

Svolge supporto alla policy in ambito europeo (e.g., sugli aspetti giuridici dell'informazione del settore pubblico) e nazionale.

Collaborazioni internazionali:

partner del Network of Excellence on Internet Science (EINS) <http://www.internet-science.eu/>

membro fondatore della Rete globale di centri su Internet & Società
http://cyber.law.harvard.edu/research/network_of_centers






Dal 1989 ITER organizza **eventi B2B** su temi di forte impatto innovativo (gestione documentale, privacy, cybersecurity, stampa 3D, biotecnologie e nanotecnologie) e progetta ed eroga **corsi di alta formazione professionale**. Pubblica **manuali e libri** specializzati ed è in grado di confezionare **servizi personalizzati** di promozione e di supporto alle vendite per imprese e professionisti.

www.iter.it



Gli albori di un nuovo mondo

- Nessuna distinzione fra off-line e on-line;
- nuova concezione del tempo e dello spazio;
- sviluppo dell' internet degli oggetti;
- conseguenze modifiche antropologiche, cognitive, sociali, culturali, organizzative;



- impatto sul mondo educativo, della scuola, del lavoro, sull'organizzazione della società;
- presenza digitale divide fra nativi digitali e immigrati digitali:
siamo di fronte ad un' emergenza educativa?

Avv. Mauro
Alovisio



UNA NUOVA ETICA

Educazione alla rete;

➤ Diritti e doveri – Carta dei diritti in internet,

«Internet è molto di più: è una dimensione essenziale per il presente e il futuro delle nostre società; una dimensione diventata in poco tempo un immenso spazio di libertà, di crescita, di scambio e di conoscenza»

Commissione dei diritti e dei doveri relativi ad internet della Camera

per info: <http://www.camera.it/leg17/1179>


➤ Diritto mite: no visione meramente repressiva, prevenzione, accertamento dell'illecito, tutela delle vittime;


➤ Tecnologie child- friendly;

➤ Protezione delle vittime (provvedimenti inibitori, accelerati di fronte al garante privacy);



Strategie





“I mestieri più difficili in assoluto sono nell’ordine il genitore, l’insegnante e lo psicologo.”

SIGMUND FREUD



BULLISMO

Che cos'è il bullismo ?

• *“uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o di più compagni”.*

• Dan Olweus

• Tre elementi **costitutivi e contestuali** :

• a) un'aggressione, fisica o verbale

• b) la ripetizione dei comportamenti nel tempo

• c) uno squilibrio di potere o di forza

• Se non ci sono questi elementi non siamo di fronte ad episodi di bullismo



TIPOLOGIE DI BULLISMO

- Bullismo diretto o bullismo fisico
- Bullismo indiretto o bullismo psicologico
- Bullismo verbale (insulti, minacce)
- Bullismo sui professori
- Bullismo dei professori



DIFFERENZE FRA CYBERBULLISMO E BULLISMO

- il cyberbullismo un tipo di attacco continuo, ripetuto e sistematico attuato mediante strumenti informatici e telematici (es. attraverso messaggistica istantanea, immagini, video) come ogni fenomeno connesso ad internet non ha limiti di spazio e di tempo;
- Ha, pertanto, un **potenziale offensivo più persistente e pericoloso – no limiti temporali e spaziali;**
- **il cyberbullo non ha il contatto visivo con la vittima** e pertanto non ha l'esatta percezione delle conseguenze delle proprie azioni (impatto su empatia e remore etiche; meccanismo psicologico del disimpegno morale);
- il cyberbullo crede di essere anonimo e di non potere essere rintracciato (in realtà non è così) e tale finta convinzione rafforza il potenziale offensivo;
- non c'è più la possibilità di controllo fisico di educatori, genitori e adulti;



FINALITÀ DEL (CYBER)BULLISMO

La stigmatizzazione e l'isolamento del soggetto
ritenuto diverso,
discriminato per motivi di
salute, razza o orientamento sessuale



TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

1. Flaming: invio di messaggi online violenti e/o volgari mirati a suscitare scontri verbali;
2. Harassment: invio ripetuto di messaggi insultanti con l'obiettivo di ferire qualcuno;
3. Denigration: parlar male di qualcuno per danneggiare la sua reputazione;
4. Impersonation: farsi passare per un'altra persona e inviare messaggi ; *pubblicare testi*



TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

5. Exposure: pubblicazione on line di informazioni private e/o imbarazzanti su un'altra persona;
6. Trickery: l'inganno, ovvero ottenere la fiducia di qualcuno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate;
7. Exclusion: escludere deliberatamente una persona da un gruppo per ferirla;
8. Cyberstalking: molestie e denigrazioni ripetute e minacciosa;



ESEMPI

- 1) Due ragazzi si insultano su facebook: non vi è elemento di squilibrio di potere.
- 2) Un insulto: manca elemento della reiterazione
- 3) Un gioco reciproco verbale fra due ragazzi: non è offensivo/lesivo/non c'è disparità tra bullo e vittima
- 4) Un' aggressione fisica: non è bullismo rientra nelle percosse, lesioni.



IN PARTICOLARE (CYBER)BULLISMO E PARI OPPORTUNITÀ

Omofobia e (cyber)bullismo

Nel bullismo omofobico la vittima è presa di mira per la sua sessualità. Il bullismo omofobico non vede tra le vittime solo omosessuali ma anche chi viene giudicato tale per il suo modo di essere, di vestire, per i suoi atteggiamenti e quindi etichettati come omosessuali soltanto perché escono fuori dagli schemi comuni, ad esempio ad un ragazzo non piace il calcio, ma fa uno sport considerato più femminile come la danza;

(Cyber) Bullismo e razzismo;

I ragazzi che vessano altri ragazzi perché più sensibili o diversi da loro per **etnia, cultura** o religione;



ANDREA, IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA

«Andrea si è ucciso il 20 novembre dell'anno scorso, impiccato in casa a 15 anni con una sciarpa stretta intorno al collo. «**Il ragazzo dai pantaloni rosa vittima dell'omofobia**», si disse, anche se la famiglia ha sempre tenuto a rimarcare che Andrea non era **gay** e veniva solo percepito come tale (vero o non vero, l'omofobia fa male comunque). Ora per la sua morte ci sarebbe **una prima persona indagata**: la preside del Liceo Cavour Tecla Sannino, scrive il quotidiano romano *Il Messaggero*. L'ipotesi di reato sarebbe omissione di controllo: la dirigente scolastica non avrebbe preso le misure necessarie a vigilare sui compagni di scuola di Andrea. Né avrebbe avvertito i genitori quando a scuola sono comparse scritte contro di lui. La più dolorosa è quella nella sua classe: «Non fidatevi del ragazzo coi pantaloni rosa, è frocio». Una professoressa, d'accordo con la preside, l'avrebbe fatta cancellare ma senza dire ai genitori di Andrea quanto accaduto.

In Italia il reato di omofobia non esiste!



DATI ISTAT

- **> 50%** degli 11-17enni ha subito qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi o ragazze;
- **19,8%** subisce le "tipiche" azioni di bullismo più volte al mese;
- **per il 9,1%** gli atti di prepotenza si ripetono con cadenza settimanale;
- **il 5,9%** denuncia di avere subito ripetutamente azioni vessatorie tramite sms, e-mail, chat o sui social network;
 - È più frequente nelle ragazze
 - È più frequente al nord che al sud






Prodotti Strumenti Informazioni

Cerca... [Search icon]

Statistiche per

Regione Argomento



[English]

Su questo sito sono pubblicati oltre 2.500 documenti tra comunicati stampa, eventi, audizioni, e-book, sistemi informativi

Comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi: Bullismo ASCOLTA

Nel 2014, poco più del 50% degli 11-17enni ha subito qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi o ragazze nei 12 mesi precedenti. Il 19,8% è vittima assidua di una delle "tipiche" azioni di bullismo, cioè le subisce più volte al mese. Per il 9,1% gli atti di prepotenza si ripetono con cadenza settimanale.

Hanno subito ripetutamente comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti più i ragazzi 11-13enni (22,5%) che gli adolescenti 14-17enni (17,9%); più le femmine (20,9%) che i maschi (18,8%). Tra gli studenti delle superiori, i liceali sono in testa (19,4%); seguono gli studenti degli istituti professionali (18,1%) e quelli degli istituti tecnici (16%).

Le vittime assidue di soprusi raggiungono il 23% degli 11-17enni nel Nord del paese. Considerando anche le azioni avvenute sporadicamente (qualche volta nell'anno), sono oltre il 57% i giovanissimi oggetto di prepotenze residenti al Nord.

Tra i ragazzi utilizzatori di cellulare e/o Internet, il 5,9% denuncia di avere subito ripetutamente azioni vessatorie tramite sms, e-mail, chat o sui social network. Le ragazze sono più di frequente vittime di Cyber bullismo (7,1% contro il 4,6% dei ragazzi).

Le prepotenze più comuni consistono in offese con brutti soprannomi, parolacce o insulti (12,1%), derisione per l'aspetto fisico e/o il modo di parlare (6,3%), diffamazione (5,1%), esclusione per le proprie opinioni (4,7%), aggressioni con spintoni, botte, calci e pugni (3,8%).

Il 16,9% degli 11-17enni è rimasto vittima di atti di bullismo diretto, caratterizzato da una relazione vis a vis tra la vittima e bullo e il 10,8% di azioni indirette, prive di contatti fisici. Tra le ragazze è



Periodo di riferimento
Anno 2014

Data di pubblicazione
15 dicembre 2015



» Testo integrale e nota metodologica (pdf 913 KB)

Ti è stato utile questo documento?

Sì No

Per informazioni scrivi a comunica@istat.it

Qui puoi lasciare un commento:

In evidenza

- Calendario delle diffusioni e degli eventi
- Territorio e cartografia
- Piattaforma on line per la formazione statistica

Quadri informativi

- La violenza sulle donne
- Sistema informativo #giovani
- Sistema informativo #anziani
- Immigrati e nuovi cittadini
- Sistema sulle professioni
- Congiuntura economica



Indici per aggiornare AFFITTI e ASSEGNI FAMILIARI

I SEGNALI

(Cyber)bullo

- ✓ Aggressività non mediata
- ✓ Impulsività
- ✓ Scarsa tolleranza a frustrazioni e/o regole (anche in famiglia)
- ✓ Eccessiva considerazione di sé
- ✓ Mancanza di empatia
- ✓ Mancanza di sensi di colpa
- ✓ Ostilità
- ✓ Tendenze antisociali



I SEGNALI

Vittima

- ✓ abbassamento dell'autostima
- ✓ stati ansioso-depressivi,
- ✓ problemi scolastici e relazionali (che possono portare al rifugio nell'isolamento sociale o esclusione sociale)
- ✓ suicidio (in questo caso sono presenti spesso fattori concomitanti come disagio psichico e bullismo tradizionale).
- ✓ gli effetti psicologici sulla vittima sono a lungo termine per cui è necessario un intervento tempestivo per affrontarli.
- ✓ Si rifiuta di parlare di ciò che fa online;
- ✓ Utilizza Internet fino a tarda notte;
- ✓ Fa un uso eccessivo di Internet;
- ✓ E' turbato dopo aver utilizzato Internet.



ELEMENTI COMUNI

- ✓ Rabbia (etero o autodiretta)
- ✓ Visibilità legata all'identità
- ✓ Importanza del gruppo



CONSEGUENZE

Vittime:

Le conseguenze del cyberbullismo si manifestano nella vita reale delle vittime con cambi di umore improvvisi, disturbi emotivi, problemi di salute fisica, dolori addominali e disturbi del sonno, nervosismo, ansia, si chiudono in se stesse e non comunicano con il resto del mondo.

Cadono in una specie di depressione e la loro autostima e sicurezza cala. Una ricerca USA ha correlato l'aver subito atti di bullismo con una maggior predisposizione a sviluppare una addiction.

Nei casi più disperati decidono di togliersi la vita.

Prevaricatori:

La difficoltà empatica e le successive problematiche relazionali possono portare ad adulti antisociali.



BULLI, VIOLENZA ED IDENTITÀ

“Il bullismo ha delle conseguenze gravi, sia per chi lo commette che per chi lo subisce. I bulli non sono persone cattive che decidono di tormentare per divertimento: quelli sono i sociopatici. La maggior parte dei bulli reagisce con aggressività perché sta lottando con i propri problemi. (...) molti adolescenti usano le parole come arma quando stanno cercando di negoziare su gravi questioni di identità o di salute mentale.”

Danah Boyd



Proprio per questo una
vittima di bullismo può
diventare a sua volta un
cyberbullo



LE LINEE GUIDA DEL MIUR SU BULLISMO E CYBERBULLISMO

Aprile 2015

- Dal bullismo al cyberbullismo;
- Norme di comportamento in rete;
- Le politiche di intervento del MIUR:
 - Safer internet day : la giornata europea della sicurezza in rete;
 - Safer internet center per l'Italia;
 - Strumenti di segnalazione;
- Organizzazione internazionale;
- Azioni mirate delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie;
- La formazione degli insegnanti.

RECEPITE ALL'INTERNO DELLA LEGGE N. 71/2017

Avv. Mauro
Alovisio



SETTEMBRE 2017

Cellulare in classe: La ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli anticipa un gruppo di lavoro che darà le linee guida per usare in maniera consapevole i *device* in classe. «Purché ci sia educazione digitale», dicono i prof.. I ragazzi già usano lo smartphone per metà del tempo.

«Uso consapevole e in linea con le esigenze didattiche»: eccole le parole chiave che riporteranno ufficialmente smartphone e tablet nelle classi.



OTTOBRE 2017

- Primato educativo dei genitori;
- collaborazione tra scuola e famiglia,
- consenso preventivo informato sulle attività sensibili
- chiara e condivisibile definizione di cosa si intenda per stereotipi di genere, importanza di togliere anche dal linguaggio tutte le forme di «mascolinizzazione»;
- contrasto alla violenza sulle donne e a tutte le forme di discriminazione.
- **Alleanza più stretta tra famiglie e scuola:** di grande rilievo è poi l'educazione alla cittadinanza digitale e la lotta al cyberbullismo;



LEGGE N. 71/2017

- La legge 71/2017 è dedicata a Carolina Picchio, 14 anni, prima vittima acclarata di cyberbullismo. E' stata fortemente voluta dalla senatrice Elena Ferrara, senatrice PD ed insegnante di musica della ragazza.
- Carolina Picchio prima del gesto anticonservativo scrisse i nomi e i cognomi degli autori del video che la ritraevano in atteggiamenti intimi . Il processo che ne sortì fu il primo processo di cyberbullismo in Italia, al cui esito tutti gli autori furono condannati fino ad un massimo di 26 mesi di messa alla prova.





NEWS ▾

RUBRICHE ▾

DAILYLETTER ▾

WEEKEND

CHI SIAMO

COSA FACCIAMO

PARTNER

CONTATTI

IL DIBATTITO

Ascolta



Bullismo e cyberbullismo: luci e ombre delle modifiche al disegno di legge. Intervista a Elena Ferrara (Pd)

Intervista alla senatrice Elena Ferrara (Pd), prima firmataria del disegno di legge su bullismo e cyberbullismo che sarà in Aula a partire dal 13 settembre per la discussione.

a cura di **Mauro Alovio**, fellow del Centro di ricerca del Politecnico su Internet e società Nexa e presidente centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea Torino* | 9 settembre 2016, ore 11:30



La nuova legge in materia di cyberbullismo

La Camera dei Deputati in data 29 maggio 2017 ha approvato il testo definitivo sul cyberbullismo, ed il 3 giugno scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”, **prima in Europa sul tema.**

Legge importante in quanto mette al centro i ragazzi nell’ottica di **prevenzione, tutela ed educazione.**

Introduce nel nostro ordinamento per la prima volta la **definizione** di Cyberbullismo.

Prevede nuovi strumenti **di tutela dei minori e di responsabilizzazione degli autori** di episodi di cyberbullismo.

Nuovi ruoli (es. previsione del **referente** in materia di cyberbullismo per ogni scuola) e nuova governance.

Avv. Mauro
Alovisio



LA DEFINIZIONE IN MATERIA DI CYBERBULLISMO

2. Ai fini della presente legge, per «**cyberbullismo**» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la **diffusione di contenuti** on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui **scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.**

Attenzione: **carenti i profili della ripetizione dei comportamenti nel tempo e dello squilibrio di potere o di forza; la definizione contenuta nella legge rischia, pertanto, di ricomprendere casi molto distanti dal fenomeno del cyberbullismo.**



LA NUOVA LEGGE IN MATERIA DI CYBERBULLISMO STRUMENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO

- istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore (art. 2);
- l'informativa alle famiglie da parte del dirigente scolastico;
- sanzioni in ambito scolastico, progetti di sostegno/recupero (art. 5) l'ammonimento dal Questore (art. 7);
- tavolo tecnico, piano di azione e comitato di monitoraggio (art. 3);
- il ruolo del MIUR e le linee guida per gli istituti scolastici (art. 4 e 5);



PROCEDURA DI OSCURAMENTO (ART. 2)

La legge prevede nuovi strumenti di tutela dei minori in quanto consente agli stessi di chiedere l'**oscuramento**, la **rimozione** o il **blocco di contenuti**, a loro riferiti e diffusi per via telematica che ritengono essere atti di cyberbullismo (ad esempio: la diffusione online di video offensivi).

La legge prevede una procedura di tutela a due fasi:

- una prima fase con il titolare del trattamento dei dati o gestore del sito internet o social media, il quale deve rispondere entro **24 ore** e provvedere entro le successive **48**.
- e una seconda fase, nel caso di inadempimento o impossibilità di individuazione degli stessi di fronte al Garante privacy, che deve provvedere entro **48 ore**.

siamo in presenza di una Doppia coda? È un meccanismo efficace?
Vedremo nei prossimi mesi l'applicazione della norma!





Nuove tutele per i minori vittime di cyberbullismo su social network e web

1. DI CHE PARLIAMO?
Con il termine «**cyberbullismo**» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali realizzati, **per via telematica, a danno di minori**, nonché la diffusione di contenuti on line riguardanti uno o più componenti della famiglia di un minore con lo scopo di isolarlo, attaccarlo o metterlo in ridicolo.



2. COSA PREVEDE LA LEGGE n. 71/2017?
La nuova legge consente ai minori di chiedere l'**oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti, a loro riferiti e diffusi per via telematica**, che ritengono essere atti di **cyberbullismo** (ad esempio, foto e video imbarazzanti o offensive, oppure pagine web o post sui social network in cui si è vittime di minacce, offese o insulti, ecc.).

3. COME SI PUÒ AGIRE?
Le richieste di cancellazione dei contenuti vanno inviate al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media dove sono pubblicate le informazioni, le foto, i video, ecc. ritenuti atti di cyberbullismo. L'istanza può essere inviata **direttamente dal minore, se ha più di 14 anni**, oppure da

LEGGE n. 71/2017
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

MODELLO per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo
da inviare a:
cyberbullismo@gpdp.it

Scarica la scheda informativa (formato .pdf)



Modello semplificato

Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali

Con questo modello si può richiedere al Garante per la protezione dei dati personali di disporre il blocco/divieto della diffusione online di contenuti ritenuti atti di cyberbullismo ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 71/2017 e degli artt. 143 e 144 del d.lgs. 196/2003

INVIARE A
Garante per la protezione dei dati personali
indirizzo e-mail: cyberbullismo@gpdp.it

IMPORTANTE - la segnalazione può essere presentata direttamente da un chi ha un'età maggiore di 14 anni o da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore.

CHI EFFETTUA LA SEGNALEZIONE?

(Scegliere una delle due opzioni e compilare tutti i campi)

<input type="checkbox"/> Mi ritengo vittima di cyberbullismo e SONO UN MINORE CHE HA COMPIUTO 14 ANNI	Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza Telefono E-mail/PEC
<input type="checkbox"/> Ho responsabilità genitoriale su un minore che si ritiene vittima di cyberbullismo	Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza Telefono E-mail/PEC Chi è il minore vittima di cyberbullismo? Nome e cognome Luogo e data di nascita Residente a Via/piazza

IN COSA CONSISTE L'AZIONE DI CYBERBULLISMO DI CUI TI RITIENI VITTIMA?

(Indicare una o più opzioni nella lista che segue)

Interruzione di sezione (continua)

<input type="checkbox"/> pressioni <input type="checkbox"/> aggressione <input type="checkbox"/> molestia <input type="checkbox"/> ricatto <input type="checkbox"/> ingiuria <input type="checkbox"/> denigrazione <input type="checkbox"/> diffamazione <input type="checkbox"/> furto d'identità (es: qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie passworde utilizzato il mio account sui social network, ecc.)	<input type="checkbox"/> alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali (es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi, ecc.) <input type="checkbox"/> qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare me, o la mia famiglia o il mio gruppo di amici
--	---

QUALI SONO I CONTENUTI CHE VORRESTI FAR RIMUOVERE O OSCURARE SUL WEB O SU UN SOCIAL NETWORK? PERCHÉ LI CONSIDERI ATTI DI CYBERBULLISMO?

(Inserire una sintetica descrizione - IMPORTANTE SPIEGARE DI COSA SI TRATTA)

DOVE SONO STATI DIFFUSI I CONTENUTI OFFENSIVI?

sul sito internet (è necessario indicare l'indirizzo del sito o meglio la URL specifica)

su uno o più social network (specificare su quale social network e su quale profilo o pagina in particolare)

altro (specificare): _____

Se possibile, allegare all'e-mail cyberbullismo e specificare

1) _____

2) _____

3) _____

HAI SEGNALATO AL TITOLO DEL SOCIAL NETWORK LA RIMOZIONE?

Sì, ma il titolo è cyberbullismo

No, perché no

HAI PRESENTATO

Sì, presso _____

No

Luogo, data

IL PERICOLO CENSORIO E LA DOPPIA SEGNALAZIONE

- La vecchia formulazione permetteva a «**chiunque**» di accedere alla procedura, stravolgendo le finalità della legge.
- Appello del Centro Studi di informatica giuridica di Ivrea Torino e proteste dal panorama giornalistico internazionale in quanto rappresentava una minaccia alla libertà di espressione *online*.
- Modifica del testo e circoscrizione della procedura ai soli minorenni.
- Ulteriore problematica: la vecchia formulazione prevedeva che ci si potesse rivolgere **contemporaneamente** a Garante e gestore.



LE CONSEGUENZE PENALI DELLE AZIONI DI CYBERBULLISMO LI

Gli atti di cyberbullismo possono integrare a livello penale le seguenti fattispecie:

- ingiuria e diffamazione on line (art. 594 e 595 c.p.)
- molestie (660 c.p)
- minaccia (612 c.p)
- violenza privata; (art. 610 c.p)
- sostituzione di persona (art. 494 c.p: v, cass. Pen. 12479 del 2011)
- stalking telematico (“cyberstalking”) (612 bis c.p)
- Reati c.d. informatici
- violazione della privacy (art. 167 del Codice della Privacy)
presenza di diversi disegni di legge in materia ma in ottica repressiva e non di prevenzione (sul modello della legislazione francese)

AMMONIMENTO EX ART. 7

1. Prima di proporre denuncia o querela per: ingiuria, diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali.
2. Procedimento amministrativo attraverso il quale il Questore ammonisce il cyberbullo.

Problematiche:

1. Ingiuria abrogata.
2. Diffamazione e trattamento illecito di dati sono reati perseguibili d'ufficio.
3. Effetti dell'ammonimento.



REFERENTE ANTICYBERBULLISMO

Art.4

Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti **un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo**, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché **delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.**

Pietra angolare del sistema?

Formazione interdisciplinare?

Risorse e strumenti?



LA NUOVA LEGGE IN MATERIA DI CYBERBULLISMO

Conclusioni:

- ottimo punto di partenza nel percorso di prevenzione del cyberbullismo;
- definisce una strategia di intervento con la previsione, in ogni scuola, della figura del referente anticyberbullismo; prevede momenti di peer-education, rafforzamento della formazione dei docenti e sottolineare l'importanza dell'educazione all'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie
- criticità della legge: definizione di cyberbullismo che rischia di ricomprendere comportamenti estranei al fenomeno, l'esiguità dei fondi previsti e la mancanza degli strumenti di tutela per i ragazzi di età inferiori ai 14 anni;





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione

Aggiornamento
LINEE DI ORIENTAMENTO
per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo

Ottobre 2017

0

REFERENTE ANTICYBERBULLISMO NELLE LINEE GUIDA

Il docente referente, considerate le competenze attribuitegli, potrà svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d'istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav).

Nelle Linee si sottolinea che al dirigente scolastico e al docente referente non sono attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l'elaborazione di un modello di epolicy d'istituto.

Il Miur, al fine di fornire strumenti utili per conoscere e attivare azioni di contrasto al fenomeno a tutti i soggetti coinvolti, elaborerà una piano per la formazione dei docenti referenti, che si aggiungerà



REGOLAMENTO PRIVACY EUROPEO

N. 679/2016

- **Minori:** limiti di età in EU anche per siti che non hanno sede legale in EU
- . L'art. 8 del regolamento prevede l'obbligo di **non consentire l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione (quindi iscrizione ai social network e ai servizi di messagistica) a soggetti minori di 16 anni**, a meno che non sia raccolto il consenso dei genitori (occorre accertare che il consenso sia dato dall'esercente la patria potestà). La norma prevede, però, che questo aspetto possa essere regolato diversamente dai singoli Garanti nazionali (ma il limite non può scendere al di sotto dei 13 anni).
- **Cyberbullismo:** ruolo DPO fondamentale ai fini del monitoraggio e segnalazioni. Impatto Regolamento anche su scuola in particolare per corretta comunicazione contenente dati sensibili su un minore, un riferimento inopportuno al suo rendimento scolastico, la pubblicazione di foto e filmati sul sito web della scuola, potrebbero rivelarsi una violazione delle norme sulla privacy e della riservatezza dei dati, con conseguenti sanzioni per i Dirigenti scolastici e dei DSGA, rispettivamente titolari e responsabili del trattamento dei dati. Potrebbe, ad esempio, diventare una prassi nelle scuole la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, prevista dall'art. 35 del regolamento europeo, per monitorare la raccolta di dati personali che avviene attraverso l'uso oramai diffuso nelle scuole di lavagne e registri elettronici, tablet, classi 2.0, aule 3.0, app per l'apprendimento e servizi digitali per gli studenti.



LE RESPONSABILITÀ NEL (CYBER)BULLISMO

- Responsabilità del (cyber) bullo;
- Responsabilità dei genitori;
- Responsabilità del personale scolastico: docenti, dirigente scolastico, personale ATA.



RESPONSABILITÀ DEL (CYBER)BULLO

- **Fondamenti normativi:**

- **Civile:**

- **Art. 2046 c.c:** il minore non emancipato non può rispondere economicamente per i fatti illeciti commessi. Ne risponderanno i genitori in virtù della disposizione di cui all'art. 2048 c.c.

- **Penale:**

- **Artt. 97 e 98 c.p.:** il minore sarà passibile di processo penale innanzi al Tribunale dei Minori, solo se capace di intendere e di volere e ha compiuto i 14 anni.



RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO

- **Fondamenti normativi:**

- **art. 28 Costituzione:** «i funzionari e i dipendenti dello stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civile ed amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici»;

- **Civile:** art. 2048 c.c., terzo comma, c.c.: «i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza».

- **Penale:** art. 40, comma 2, c.p.: «non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo». Posizione di garanzia degli insegnanti.

Entrambe le responsabilità sono limitate dai limiti dell'orario e delle pertinenze scolastiche



RESPONSABILITÀ INSEGNANTE (CULPA IN VIGILANDO)

- **speciale trattamento per i docenti** in considerazione al loro ruolo e alla loro esposizione ai rischi di danni connessi ai possibili danni a terzi commessi da soggetti giovani ed esuberanti (allievi)
" *La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi* " (art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312) Corte Costituzionale n. 164/1994



CASO CONCRETO: L'ASSENZA DEL DOCENTE

Il caso dell' Assenza del docente:

-se il docente era assente deve provare che l'attività svolta dagli studenti era **tale da non comportare alcun pericolo per loro, avuto riguardo alla età e alla maturità media che si poteva pretendere da quegli allievi**

-nel caso di assenza non potrà liberarsi della responsabilità ove la ragione della sua assenza non sia giustificata e se non sia dato carico di farsi sostituire da altro personale qualificato.



RESPONSABILITÀ DIRIGENTE

Compiti di organizzazione e controllo sulle attività degli operatori scolastici : un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.) e non vigilanza!

Il Dirigente ha compiti di amministrazione, organizzazione e controllo è responsabile, ex art. 2043 c.c. (dovere di *neminem laedere*) **nel caso in cui non abbia posto in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico**

la "culpa in organizzando".

Il dirigente deve organizzare la sorveglianza!



NORMATIVA DI SETTORE: AMBITO SCOLASTICO

L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA (NEL NOSTRO CASO IL MIUR) È DIRETTAMENTE RESPONSABILE IN CONSIDERAZIONE DEL **RAPPORTO ORGANICO (DIPENDENTE-PA)** DEL DANNO CAGIONATO AGLI ALLIEVI NEL TEMPO IN CUI SONO SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA

NEL CASO DI EVENTO DANNOSO, COMMESSO DAL MINORE AI DANNI DI TERZI O DI SE STESSI, **L'ENTE PUBBLICO SI SURROGA AL PERSONALE DOCENTE NELLA RESPONSABILITÀ CIVILE**

(CASS. CIV, SEZ.III, 2389 DEL 2005, CASS. SEZ.III,8390 DEL 1995;
CASS. SEZ. UNITE , 6331 DEL 1998)



CASO CONCRETO: RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA PER ATTI DI BULLISMO

Sentenza Tribunale di Milano
Sez. X civ., 7 giugno 2013, n. 8081

-Il Ministero della Pubblica Istruzione è responsabile per culpa in vigilando per le lesioni patite da un allievo vittima di aggressioni fisiche da parte di bulli all'interno delle mura scolastiche ed è **tenuto a risarcire i danni non patrimoniali patiti (ex art. 2048 c.c.)**
- condotta omissiva del Ministero

-non sono state adottate le misure organizzative e disciplinari atte ad evitare che tali situazioni pericolose possano concretizzarsi

“ non è sufficiente la dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di avere adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari e organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose»



I DANNI ALLA VITTIMA DI BULLISMO

- come è stato liquidato il danno per le sofferenze subite?

Il danno subito dall'attore (la famiglia della vittima del bullismo a scuola) , è stato liquidato dal magistrato nella complessiva somma rivalutata di Euro 125.000,00.

Euro 85.000,00 per danno non patrimoniale, complessivamente valutato, in conseguenza della lesione permanente del bene salute;

- Euro 30.000,00 quale danno non patrimoniale complessivo, per lesione temporanea del bene salute

Euro 10.000,00, per un ciclo di sostegno terapeutico necessario della durata di due anni, con un ritmo settimanale di sedute.

« il costo per ogni seduta settimanale, in Milano e presso studi professionali qualificati , si aggira intorno ad Euro 100,00»




GENITORI E INSEGNANTI

Genitori condotta omissiva

Insegnanti

(se l'evento dannoso o colposo è commesso a scuola)

Corresponsabilità



COSA DEVE DIMOSTRARE IL GENITORE?

- IL DANNEGGIATO DEVE DIMOSTRARE CHE L'EVENTO LESIVO (ES. AGGRESSIONE DEI BULLI) SI È VERIFICATO A SCUOLA, DURANTE IL PERIODO DI AFFIDAMENTO DELL'ALLIEVO ALLA SCUOLA (DALL'INGRESSO ALL'USCITA)
- IL DANNEGGIATO NON DEVE DIMOSTRARE IL DOLO O LA COLPA GRAVE DEI DOCENTI O DIRIGENTI
- L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA DEVE DIMOSTRARE, AL FINE DI LIBERARSI DELLA RESPONSABILITÀ CHE « È STATA ESERCITATA LA SORVEGLIANZA SUGLI ALLIEVI CON UNA DILIGENZA IDONEA AD IMPEDIRE IL FATTO E CIOÈ QUEL GRADO DI SORVEGLIANZA CORRELATO ALLA PREVEDIBILITÀ DI QUANTO PUÒ ACCADERE»

CASI CONCRETI: LA RESPONSABILITÀ DEI GENITORI

- La Cassazione ha stabilito che «la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 c.c. è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico dall'art. 147 e alla conseguente necessità di una costante opera educativa finalizzata a correggere comportamenti non corretti e a realizzare una personalità equilibrata consapevole della propria esistenza e della protezione dell'altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito»
- Cass. civ. sent. n. 3964/2013)



PROVA LIBERATORIA

- **Responsabilità civile:** art. 2048 c.c., comma 3, c.c.: i genitori e i docenti saranno liberati dalla responsabilità, se provano di non aver potuto impedire il fatto;
- **Responsabilità penale:** devono dimostrare di aver di aver vigilato sulla sua condotta.



CASI PRATICI

○ 1) sentenza n. 23010/2013:

Diffamazione a danno di ragazza minorenni, in particolare simulazione di rapporti sessuali in classe e divulgazione durante l'ora scolastica in un blog di fotografie e filmati in assenza del di lei consenso.

- Doppia legittimazione dei genitori e del minore (14enne) a proporre querela. I genitori non possono inibire la volontà del minore a proporre querela;
- non è necessario che il minore sappia dell'azione delittuosa a suo danno;
- disposto l'oscuramento dei dati sensibili;



CASO PRATICO: LIMITI DEGLI INTERVENTI DEGLI INSEGNANTI

- Sentenza cass. pen. del 14.06.2012

Una insegnante viene imputata di reato di abuso di mezzi di correzione e disciplina (art. 571 c.p.) per aver assoggettato un proprio alunno ad una misura correttiva consistente nello scrivere sul quaderno 100 volte la frase «sono un deficiente». Il ragazzo si esponeva a tale sanzione per aver additato un compagno come gay e femminuccia impedendogli altresì di andare al bagno dei maschi ed umiliandolo.

In primo grado la professoressa era stata assolta perché il fatto non sussiste considerando il comportamento del ragazzo come atto di bullismo ed il mezzo correttivo utilizzato dalla prof. Adeguato rispetto al risultato educativo.



- **In appello** i giudici hanno considerato che l'episodio avvenuto tra i ragazzi non fosse ascrivibile ad un caso di bullismo poiché non vi erano i connotati di squilibrio di forze (non vi era un prevaricatore ed una vittima) considerato che la presunta vittima aveva prontamente risposto e interagito. Veniva quindi considerata la **condotta della prof. ssa non conforme** ad alcuna corretta metodologia educativa.
- **La Cassazione** aderisce ad una lettura dell'art. 571 conforme al nuovo quadro costituzionale e alle norme internazionali che si prefiggono la tutela del bambino confermando che la frase «sono un deficiente» fosse idonea a ledere la dignità dell'alunno e ad umiliarne la persona. La risposta educativa deve, infatti, essere adeguata e proporzionata dal comportamento ma mai può consistere in trattamenti lesivi della personalità del minore.



La meccanica delle emozioni



È IL CARATTERE A DETERMINARE LA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI

NETWORK

L'Espresso

LE INCHIESTE

LAVORO ANNIUNO ASTE Accedi



Blog

Home

Politica

Economia

Sport

Spettacoli

Tecnologia

Motori

Tutte le sezioni

D

Rep tv

OSSERVATORIO CYBERBULLISMO



Lucia Tironi

12 GEN 2017

Il numero verde contro i bulli del Viminale a cui nessuno risponde. La Polizia: "È stato sospeso, presto un'app"

Condividi 102 Condividi Tweet G+

Mailing Stamp

di Rostia Rijtano



ROMA - "È il nostro modo di augurare un buon avvio dell'anno scolastico, dicendo no alla droga e al bullismo". Così l'allora ministro dell'Interno Angelino Alfano, ora promosso alla guida degli Esteri, annunciava un nuovo numero verde facente capo al Viminale: il 43002, destinato a chi "protetto dalla massima riservatezza" intendeva "segnalare episodi di bullismo, casi di spaccio o consumo di stupefacenti, che avvengono dentro o nei pressi delle scuole".

Era il settembre del 2014 e di quell'annuncio ci sono ancora le tracce non solo su diversi siti di informazione. Ma anche sullo stesso portale ministeriale, in una pagina aggiornata al 2014. Pare che per questo servizio ci fossero delle grandi ambizioni:

"Il numero viene attivato presso le questure - si legge sul portale - e la segnalazione, tramite un sistema di smistamento, viene diramata ai commissariati e comandi territoriali dei Carabinieri, per consentire alle Forze dell'ordine interventi tempestivi, il tutto sotto il coordinamento delle prefetture, che nell'ambito dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica mettono a punto insieme alle Forze di polizia del territorio i modelli d'intervento più adatti alle differenti realtà, accompagnati spesso da altri tipi di iniziative che puntano sull'informazione e la sensibilizzazione sulle conseguenze dei due fenomeni".

Peccato che, provando a fare una segnalazione, non solo non risponde nessuno. Ma ci viene anche addebitato il costo dell'sms. Strano per un numero verde. Decidiamo di indagare: ci fingiamo la mamma di una ragazza che vorrebbe denunciare degli episodi di bullismo in maniera anonima. Telefoniamo alle questure di Bolzano, Crotone e Livorno dove il servizio dovrebbe essere attivo fin dall'inizio. Nessuno sa darci spiegazioni in merito al numero verde. Ma gentilmente ci indirizzano a dei colleghi competenti, che - però - per procedere con le indagini ci chiedono delle informazioni personali che magari preferiremmo non dare. Del resto, è per questo che avevamo scelto d'inviare l'sms al numero verde. Per un chiarimento abbiamo contattato il ministero dell'Interno, al momento non ci ha dato risposte.

RICERCA NEL BLOG



OSSERVATORIO CYBERBULLISMO

Denunce, storie, testimonianze e iniziative. Parlane per conoscere e condividere

CONTATTI

Per segnalazioni scrivete a:

osservatoriooccyberbullismo@repubblica.it

ARTICOLI RECENTI

Facebook compra la app anti-bullismo "To be honest"

Riforma esame terza media, il Molise: "Senza voto in condotta aumenterà cyberbullismo"

Guida al bullo 2.0: tutti i consigli utili per affrontare il problema

Favole in wi-fi contro i cyberbulli e i rischi della rete

Legge Ferrara (contro il cyberbullismo) alla

VUOI SAPERE COME STELVIO PUÒ CAMBIARE IL TUO MONDO?



SCOPRI DI PIÙ

VUOI SAPERE COME STELVIO PUÒ CAMBIARE IL TUO MONDO?



SCOPRI DI PIÙ

Cittadini

Scuola, Università e ricerca

[Dote scuola](#)
[Istruzione post diploma](#)
[Scuole superiori](#)
[Università e formazione accademica](#)
[Residenze universitarie](#)
[Open Innovation](#)

Imprese

Enti e Operatori



Scheda informativa

Bullismo e cyberbullismo

Rivolto a: Cittadini / Famiglie

Il 7 febbraio 2017 è stata approvata la Legge regionale "Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo", che affida a Regione il compito di promuovere e sostenere interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni.

Per il primo anno di attuazione la Legge regionale mette a disposizione alcune risorse per la promozione di interventi incentrati in ambito scolastico.

Con la d.g.r. n. 6794 del 30 giugno 2017 sono state approvate le tipologie di **iniziative che verranno realizzate nell'a.s. 2017/2018**:

1. **organizzazione e realizzazione di un percorso di formazione per il personale docente** dell'intero sistema di istruzione e formazione lombardo
2. **promozione e sostegno di progetti territoriali incentrati sul tema della prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo**, sviluppati da parte di reti di scopo, costituite a livello provinciale e rappresentative delle realtà associative e istituzionali operanti nel territorio.

Entrambe le iniziative verranno realizzate con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con il quale verrà sottoscritta una apposita convenzione.

“No al bullismo tra legge ed esperienze virtuose”. Incontro a Dalmine (BG) per ragazzi delle scuole medie inferiori.

Redazione 📅 6 dicembre 2017 💬 0 Commenti

Lunedì 11 Dicembre 2017 dalle 10,30 alle 12,45 ca nel Teatro civico di Dalmine (BG) CSIG Ivrea – Torino darà il suo contributo nell'incontro dal titolo: **“No al bullismo tra legge ed esperienze virtuose”**.

L'incontro sarà rivolto alle classi 3° delle medie dell'istituto scolastico “Carducci” di Dalmine.

L'associazione Sotto Alt(r)a Quota (a cui va il ringraziamento per l'organizzazione), si fa promotrice di un'altra iniziativa utile alla sensibilizzare contro Bullismo e Cyberbullismo tra i giovani.



Parteciperanno all'incontro:

- la Senatrice **Elena Ferrara** (promotrice della legge 71/2017): **“Perchè la legge sul cyberbullismo?”**
- l'Avvocato **Mauro Alovisio** (Presidente CSIG Ivrea – Torino – Fellow Nexa): **“La legge sul cyberbullismo: conquiste raggiunte e approdi ancora da raggiungere”**.
- l'Avvocato **Lili Carrara** (Avvocato a Bergamo): **“Bullismo e social network: i rischi e le conseguenze”**.
- l'Avvocato **Paolo Russo** (Presidente dell'Associazione Contrajus di Firenze): **“Bullismo e Cyberbullismo: profili risarcitori”**.
- la Dottoressa **Beatrice Catini** (Psicologa – Dottoranda in Studi Umanistici Interculturali presso l'Università di Bergamo): **“Aspetti e dinamiche psicologiche del bullismo”**.

Al termine dell'incontro si terrà un dibattito aperto a tutti i partecipanti.

Di seguito la locandina dell'evento.

CERCA



POST RECENTI

- 🕒 “No al bullismo tra legge ed esperienze virtuose”. Incontro a Dalmine (BG) per ragazzi delle scuole medie inferiori.
- 🕒 “La vulnerabilità dei viaggi di lavoro”. Evento a Milano
- 🕒 Presentazione: “DA LONTANO ERA UNO SMARTPHONE”
- 🕒 Convegno “Il diritto mite: la legge sul Cyberbullismo”
- 🕒 Contributo nella consultazione on-line sulla Proposta di Legge n. 240

NEWSLETTER

Per iscriversi alla newsletter gratuita del Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea Torino è necessario compilare i

PER APPROFONDIRE

ILENIA ALAGNA; *CYBERBULLISMO, NUOVE TUTELE PER I MINORI SUL WEB E IL RUOLO DEL GARANTE PRIVACY*, QUOTIDIANO GIURIDICO SETTEMBRE 2017

MAURO ALOVISIO, GIOVANNI MARIA GALLUS, FRANCESCO MICOZZI “*CYBERBULLISMO ALLA LUCE DELLA LEGGE 29 MAGGIO 2017, N. 71*” EDIZIONE DIKE, SETTEMBRE 2017 CON PREFAZIONE DELLA PRIMA FIRMATARIA DELLA LEGGE PROF. SSA ELENA FERRARA

MAURO ALOVISIO, *IL MODELLO DEL GARANTE PRIVACY PER I CASI DI CYBERBULLISMO*, DIRITTO E GIUSTIZIA, GIUFFRÈ, 2017, AGOSTO 2017

MAURO ALOVISIO, **SARA MOISO S.**, *LA NUOVA LEGGE IN MATERIA DI CYBERBULLISMO*, IL DANNO ALLA PERSONA, 2017

MAURO ALOVISIO (CURATORE) " *STALKING, ATTI PERSECUTORI, CYBERBULLISMO E TUTELA DELL'OBLIO*", IPSOA, LUGLIO 2017 PROVE - TECNICHE INVESTIGATIVE - REATI E PROCESSO - DANNI - STRATEGIE E MODULISTICA EXTRAPROCESSUALE. AGGIORNATO CON LA LEGGE 29 MAGGIO 2017, N. 71

MAURO ALOVISIO, *I NOSTRI DATI PERSONALI E LA RETE*, IN “EDUCARE AI TEMPI DI INTERNET”, EDIZIONE ELLEDICI, TORINO, 2010

MAURO ALOVISIO., *IL CYBERBULLISMO: SCENARI E PROFILI GIURIDICI ED IL TENTATIVO DI CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE* IN «LA RETE ED IL FATTORE CONOSCENZA» A CURA DI MARZANO F. MONTEGIONE S., PIETRAFRESA E., EDIZIONE WISTER, 2014

ALOVISIO M., *LE LINEE GUIDA SU BULLISMO E CYBERBULLISMO*, QUOTIDIANO GIURIDICO, IPSOA, 2015

BRUSCHI B. IANNAONE A, QUAGLIA R. , *CRESCERE DIGITALI*, ARACNE, 2011

PENNETTA, A.L, *LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA PER ATTI DI BULLISMO*, GIAPPICHELLI, 2014

PER APPROFONDIRE

ILENIA ALAGNA; *CYBERBULLISMO, NUOVE TUTELE PER I MINORI SUL WEB E IL RUOLO DEL GARANTE PRIVACY*, QUOTIDIANO GIURIDICO SETTEMBRE 2017

MAURO ALOVISIO, GIOVANNI MARIA GALLUS, FRANCESCO MICOZZI “*CYBERBULLISMO ALLA LUCE DELLA LEGGE 29 MAGGIO 2017, N. 71*” EDIZIONE DIKE, SETTEMBRE 2017 CON PREFAZIONE DELLA PRIMA FIRMATARIA DELLA LEGGE PROF. SSA ELENA FERRARA

MAURO ALOVISIO, *IL MODELLO DEL GARANTE PRIVACY PER I CASI DI CYBERBULLISMO*, DIRITTO E GIUSTIZIA, GIUFFRÈ, 2017, AGOSTO 2017

MAURO ALOVISIO, **SARA MOISO S.**, *LA NUOVA LEGGE IN MATERIA DI CYBERBULLISMO*, IL DANNO ALLA PERSONA, 2017

MAURO ALOVISIO (CURATORE) " *STALKING, ATTI PERSECUTORI, CYBERBULLISMO E TUTELA DELL'OBLIO*", IPSOA, LUGLIO 2017 PROVE - TECNICHE INVESTIGATIVE - REATI E PROCESSO - DANNI - STRATEGIE E MODULISTICA EXTRAPROCESSUALE. AGGIORNATO CON LA LEGGE 29 MAGGIO 2017, N. 71

MAURO ALOVISIO, *I NOSTRI DATI PERSONALI E LA RETE*, IN “EDUCARE AI TEMPI DI INTERNET”, EDIZIONE ELLEDICI, TORINO, 2010

MAURO ALOVISIO., *IL CYBERBULLISMO: SCENARI E PROFILI GIURIDICI ED IL TENTATIVO DI CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE* IN «LA RETE ED IL FATTORE CONOSCENZA» A CURA DI MARZANO F. MONTEGIONE S., PIETRAFRESA E., EDIZIONE WISTER, 2014

ALOVISIO M., *LE LINEE GUIDA SU BULLISMO E CYBERBULLISMO*, QUOTIDIANO GIURIDICO, IPSOA, 2015

BRUSCHI B. IANNAONE A, QUAGLIA R. , *CRESCERE DIGITALI*, ARACNE, 2011

PENNETTA, A.L, *LA RESPONSABILITÀ GIURIDICA PER ATTI DI BULLISMO*, GIAPPICHELLI, 2014

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



slide edite con licenze creative commons, attribuzione ,
non commerciale

Avv. Mauro Alovisio
Presidente Csig Ivrea Torino
mauro.alovisio@gmail.com
333.3597588

Avv. Sara Moiso
Socia Csig Ivrea Torino
sara.moiso@gmail.com
348.3845160

